GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

In breve

BOND ARGENTINI

Niente obblighi sulle performance

L'obbligo di informazione della banca non riguarda genericamente l'andamento dei titoli ma è limitato alla conoscenza di notizie particolari e non riservate o l'esito di analisi economiche condotte dall'istituto che un dovere di correttezza suggerisce di divulgare tra i clienti.
La Cassazione respinge il ricorso di alcuni clienti di una banca che avevano investito nei bond argentini travolti dal default nel 2001. I giudici escludono che, in virtù di un contratto accessorio di custodia e amministrazione dei titoli, la banca fosse tenuta a informare gli investitori dell'andamento dei titoli dopo la negoziazione.
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 22 febbraio 2016 n.3404

NOTIFICHE

Autentica la copia Pec di cancelleria

La copia trasmessa a mezzo pec dalla cancelleria equivale all'originale e può considerarsi copia autentica e dunque valida anche ai fini dell'impugnazione.
La Cassazione dichiara così procedibile il ricorso anche se il difensore non aveva estratto con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma aveva reso l'attestazione sulla copia che gli era stata comunicata a mezzo Pec, estratta questa volta dal fascicolo ma dal cancelliere.
Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 22 febbraio 2016 n.3386

Cassazione. Per i giudici di legittimità c'è «riparto» anche con l'accoglimento parziale di una domanda

Spese, compensazione più estesa

Requisito della soccombenza reciproca per le cause dopo l'11 dicembre 2014

Patrizia Maciocchi
ROMA

L'accoglimento parziale di una domanda può far scattare la **reciproca soccombenza** con la possibilità di compensare le **spese di lite**. La Cassazione, con la sentenza 3438, fa il punto sulle nuove disposizioni in tema di compensazione delle spese introdotte dall'articolo 13 del Dl 132/2014. La Suprema corte ricorda che, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 92 del Codice di rito, per le cause iniziate dopo l'11 dicembre 2014, la compensazione delle spese di lite è prevista solo nella soccombenza reciproca, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una assoluta novità o u[illegible] dirimenti. [illegible], secondo la [illegible] pone una corre[illegible] della nozione di [illegible], decisiva per individuare le residue possibilità di rendere operativa la regola della compensazione totale o parziale delle spese.

Per i giudici della Terza sezione civile escludere che l'accoglimento parziale di una domanda determini una situazione di reciproca soccombenza, impedirebbe in radice la compensazione anche parziale. Con un'interpretazione rigida si metterebbe il convenuto nella situazione di dover pagare sempre e integralmente le spese all'attore, anche quando quest'ultimo "vince" solo su un'unica domanda, proposta per un importo trascurabile. Conclusione che - sottolinea la Suprema corte - [illegible] contrastare con il p[illegible]pio di causalità, non s[illegible]e neppure logica né [illegible].

Secondo la Cassazione la reciproca soccombenza può essere individuata sia nelle ipotesi di più domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta. E questo vale tanto se la domanda è stata articolata in più capi, con uno o più d'uno accolti e altri rigettati, come nel caso «la parzialità del-

> **MASSIMA**
>
> Per le "nuove" cause la corretta ricostruzione della nozione di soccombenza risulta decisiva p[illegible] individuare le concrete r[illegible] possibilità operativ[illegible] della regola della compens[illegible]ne totale o parziale [illegible] spese processuali. F[illegible]re che l'accoglimento parziale della domanda determini una situazione di reciproca soccombenza impedirebbe infatti in radice di pervenire in tale ipotesi ad una compensazione anche parziale delle spese di lite (salva la sussistenza di nuove questioni o di mutamenti, giurisprudenziali) imponendo sempre la condanna del convenuto al pagamento integrale di esse in favore dell'attore, ciò anche in caso di accoglimento dell'unica domanda da quest'ultimo proposta per un importo trascurabile; il che, evidentemente, oltre a contrastare con il principio di causalità, non appare logico e tanto meno equo.

l'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una[illegible]manda articolata in un[illegible]o capo». Nella comp[illegible]zione parziale delle s[illegible]a parte che paga di [illegible] quella che ha dato [illegible]a in misura prevalente agli oneri processuali e alla quale questi siano in maggior misura imputabili». E individuarla spetta al giudice, che sceglie con una valutazione discrezionale ma non arbitraria perché fondata sul principio di causalità.

Il giudice dovrà dunque imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali imposti all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato richieste infondate, operando una compensazione. La Suprema corte precisa che, in tale ideale compensazione alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per proporre le pretese fondate, ridotti «in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Responsabilità. Per il professionista scatta la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Correità del consulente per il falso trust

La creazione di un **trust** finalizzato a **evadere le imposte** fa scattare il reato di sottrazione fraudolenta anche se nelle casse della società resta denaro sufficiente per pagare il fisco.

La Corte di cassazione, con la sentenza 6798, conferma la corresponsabilità di un consulente nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000) pur accogliendo il suo ricorso in merito alla confisca per equivalente dei suoi beni. Il tribunale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo nei confronti del professionista accusato di aver aiutato il titolare di una società a mettere i bastoni fra le ruote di Equitalia nel recuperare un credito da evasione fiscale. Un coinvolgimento che risultava dai file contenuti nel personal computer del contabile, sequestrati dalla Guardia di finanza. Due le strade per mettere in atto il «depauperamento della società»: la costituzione di un trust, nel quale era stata triangolata la convivente del titolare della società, e la cessione di un immobile.

Pronto era scattato il ricorso del consulente secondo il quale il trust non aveva ricevuto conferimenti e il patrimonio della società "copriva" le pretese di Equitalia.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Guardia di Finanza aveva illegittimamente sequestrato i file e altrettanto illegittimamente si era dato corso alla confisca dei suoi beni, per un valore superiore al dovuto e senza prima verificare la possibilità della confisca diretta presso la società che dal reato aveva tratto profitto.

Questi ultimi due motivi sono accolti e i primi respinti.

I giudici della Terza sezione penale precisano che la capienza della società rispetto alle rivendicazioni del Fisco non è rilevante ai fini di un reato di pericolo e non di danno. La stessa costituzione del trust mette, infatti, a rischio, la garanzia patrimoniale del credito fiscale «potendo in qualsiasi momento essere ceduto ad esso». Valida anche la prova attraverso la quale si è accertato il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente nell'operazione simulata. La Cassazione precisa che il sequestro dei file resta valido in quanto corpo del reato, anche se la perquisizione non era legittima.

Passa invece il ricorso in merito alla confisca per equivalente. Errata la decisione del tribunale nel quantificare le somme basandosi sull'imposta evasa quando, nel reato esaminato, il profitto va individuato nel valore dei beni "sfilati" all'esecuzione fiscale, essendo la ratio della norma la tutela della garanzia generica del credito tributario e non il credito in quanto tale.

Fondato il ricorso anche per quanto riguarda la mancata verifica della possibilità di procedere alla confisca diretta sul patrimonio della società debitrice, o presso chiunque detenga il profitto del reato.

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provvedimenti cautelari

Stalking, misure notificate alla vittima

La vittima dello **stalking** deve essere avvertita della revoca del divieto di avvicinamento imposto all'ex marito. La Cassazione, con la sentenza 6864, accoglie il ricorso di una donna teso a far annullare l'ordinanza che cancellava il divieto imposto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La notifica avrebbe consentito alla persona offesa di depositare memorie per spiegare perché la misura andava mantenuta. La Cassazione ricorda che, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge 93/2013, la richiesta di revoca o sostituzione della misure relative a delitto commessi con violenza alla persona, devono essere notificate alla parte offesa a pena di inammissibilità.

I diritti delle vittime sono stati resi ancora più ampi dal Dlgs 212/2015 che, con l'introduzione dell'articolo 90-ter nel Codice di procedura penale, ha aggiunto alle garanzie già previste (articolo 299 del Cpp) l'obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta, anche dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione delle misure di sicurezza detentive, oltre che dell'evasione del condannato. Secondo la Cassazione, lo stalking come il maltrattamento in famiglia devono considerarsi inclusi tra i reati caratterizzati da violenza alla persona e come tali soggetti all'obbligo di previa notifica.

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasferimento della sede. Studio del Notariato

Nell'Unione europea libera circolazione anche per le società

Angelo Busani

A fronte del "rimpatrio" di moltissime società (specie dal Lussemburgo) negli ultimi due-tre anni, complici le procedure di voluntary disclosure, non sono pochi i casi di imprese che si trasferiscono o intendono trasferirsi al di fuori del territorio italiano. Osservando questo fenomeno, non certo impetuoso ma nemmeno irrisorio, il Consiglio nazionale del Notariato ha affrontato la materia del **trasferimento della sede legale di una società italiana all'estero** (declinato sia come trasferimento all'interno della Ue che fuori) in uno Studio divulgato di recente (il n. 283-2015/I, intitolato «Il trasferimento delle sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale»), anche perché si tratta di una tematica di difficile gestione per gli operatori professionali: manca una legislazione chiara e precisa.

Lo Studio affronta i profili giuridici del trasferimento, che si sostanzia in un fenomeno che non attiene solo alla modifica della sede statutaria, ma coinvolge anche l'assetto delle regole organizzative della società, considerato che, di regola, al momento della costituzione della società la localizzazione della sede statutaria ha la funzione di individuare l'ordinamento di riferimento e, conseguentemente, la legge regolatrice della società.

Vengono, quindi, esaminate innanzitutto le norme di diritto internazionale privato sul conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti e, poi, quelle di diritto sostanziale che presiedono all'operazione in esame.

Si approfondisce, a tal fine, l'interpretazione data all'articolo 25 della legge 218/1995 (la quale reca la normativa italiana di diritto internazionale privato), che utilizza, quale criterio di collegamento, quello del luogo di costituzione della società, con il correttivo contenuto nella norma che prevede l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società.

Viene poi prestata una particolare attenzione all'ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all'interno dell'Unione europea, per la quale vige il principio della libertà di stabilimento contenuto negli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, che ha formato oggetto di un'evoluzione nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Una volta individuati i meccanismi normativi che governano l'operazione, si passa infine all'esame dei profili operativi del trasferimento della sede sociale da e per l'Italia concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la redazione dell'atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Focus sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Nel numero odierno la rassegna di massime a cura di **PlusPlus24 Diritto** sull'azione di responsabilità contro gli amministratori.

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

*Offerta valida in Italia dal 23/2/2016 al 8/4/2016

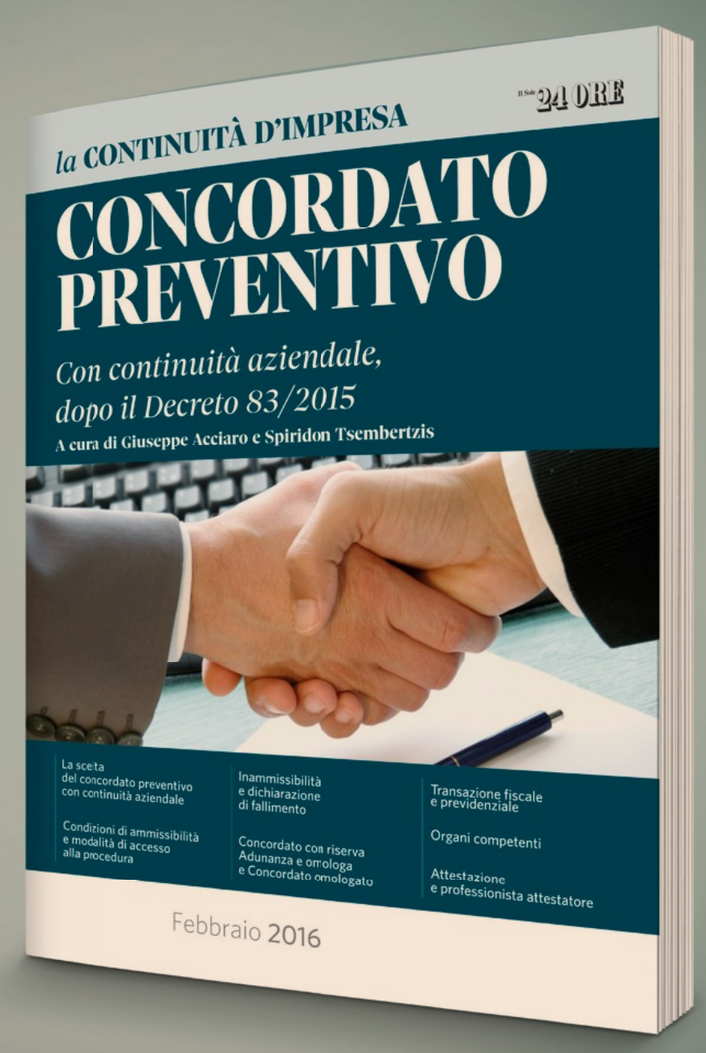

IN EDICOLA

Con l'introduzione del concordato con continuità aziendale diventa prioritario mantenere in vita l'impresa in crisi e/o in stato di insolvenza, favorendo la prosecuzione dell'attività. Il fascicolo fornisce tutti gli elementi per capire come e quando avviare la procedura, dalle condizioni di ammissibilità, alle modalità di accesso, agli organi competenti, al professionista attestatore, alle attestazioni.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole 24 ORE 15° Il primo quotidiano digitale